

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 dicembre 2012, n. 561

Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, art. 7 quater- Comitato regionale per la vigilanza sulle cooperative edilizie di abitazione. Criteri procedurali per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

OGGETTO: Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, art. 7 quater- Comitato regionale per la vigilanza sulle cooperative edilizie di abitazione. Criteri procedurali per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Casa, Terzo Settore, Servizio Civile e Tutela dei Consumatori;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18.02.2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale", e s.m.i.;

VISTA la Legge 05 agosto 1978 n. 457 e s.m.i., "Norme per l'edilizia residenziale";

VISTA la Legge 17 febbraio 1992 n. 179 e s.m.i., "Norme per l'edilizia residenziale pubblica";

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche e integrazioni concernente "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica";

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. sbis) della succitata Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 che riserva alla Regione la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici nonché l'art. 7 quater che istituisce il "Comitato regionale per la vigilanza sulle cooperative edilizie di abitazione";

VISTO l'art. 7 quater della succitata l.r. n. 12/1999 che istituisce Comitato regionale per la vigilanza sulle cooperative edilizie di abitazione quale organismo di supporto alla struttura regionale competente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie di abitazione che fruiscono di contributi pubblici.

TENUTO CONTO che il succitato art. 7 quater della succitata l.r. n. 12/1999 prescrive che Il comitato, in particolare, esamina:

- a) gli atti relativi alle procedure di finanziamento, di realizzazione e di assegnazione dell'immobile ai soci delle cooperative edilizie di abitazione;
- b) i contratti di compravendita e di locazione stipulati con i soci.

VISTO il Decreto n. T00217 del 11 giugno 2012 con il quale la Presidente della Regione Lazio nomina i componenti del suddetto Comitato;

ATTESO che si rende necessario definire i criteri di cui il Comitato deve avvalersi per vigilare su aspetti relativi al corretto utilizzo dei fondi pubblici attribuiti alle società cooperative edilizie per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata;

TENUTO CONTO dell'attività di vigilanza sulle Cooperative Edilizie che fruiscono di contributi pubblici svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale per le Piccole e Medie Imprese e gli Enti Cooperativi e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti-

Direzione Generale per le Politiche Abitative come definita con l'”Accordo procedimentale in materia di vigilanza sulle cooperative edilizie che fruiscono di contributi pubblici ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90” stipulato in data 2 luglio 2009 presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

all'unanimità

DELIBERA

- 1) Comitato regionale per la vigilanza sulle cooperative edilizie di abitazione istituito ai sensi dell'art. 7 quater della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 vigila il corretto utilizzo dei contributi attribuiti dalla Regione Lazio alle Cooperative Edilizie per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata con i criteri di seguito elencati.
 - Su proposta del direttore e/o dirigente della struttura regionale preposta all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale con contributi pubblici ovvero d'iniziativa del Comitato stesso sulla base di esposti, segnalazioni a qualsiasi titolo acquisite, il Comitato può eseguire:
 - la verifica del possesso dei requisiti di ammissione da parte dei soci e sulla perdita della qualità di socio delle Cooperative Edilizie;
 - il controllo sulle modalità di prenotazione, assegnazione, locazione, trasferimento degli alloggi;
 - il riscontro dell'iter di approvazione dei progetti, del collaudo e della manutenzione dei fabbricati nonché delle cause di decadenza dal contributo o di eventuali tentativi di speculazione;
 - l'accertamento della destinazione del patrimonio edilizio realizzato ed in corso di realizzazione, in caso di anticipato scioglimento o di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa;
 - l'esame di ogni eventuale condizione che possa pregiudicare il fine pubblico connesso al contributo erogato o, comunque, riconosciuto, anche in forma indiretta, dalla Regione Lazio;
 - l'esame di questioni relative ad interessi legittimi o di diritto soggettivo sulla titolarità e/o il godimento dell'alloggio realizzato dagli operatori che fruiscono di contributi pubblici per l'attuazione di programmi edilizi;
- 2) La Giunta Regionale ovvero il Presidente della Regione possono, mediante l'adozione dei rispettivi atti consentiti dallo Statuto, incaricare il Comitato di qualsiasi altra attività riguardante l'utilizzo dei fondi pubblici assegnati per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale sociale.
- 3) Il Comitato trasmette periodicamente i risultati dell'attività di vigilanza alla struttura regionale preposta all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale www.regione.lazio.it.